

ponga al centro di un moderno riformismo una nuova legge del territorio e di uso del suolo, una legge che parta dal principio superiore della salvaguardia delle risorse naturali, che ridia pari opportunità alle esigenze pubbliche rispetto ai diritti privati, che restituisca la giusta praticabilità allo strumento espropriativo, e normi in modo rigoroso le forme di contrattazione tra pubblico e privato per realizzare le opere pubbliche. Questo vale anche per il tema della casa, del recupero edilizio, o della rottamazione, di cui si parla tanto, ma spesso fuori luogo.

Sulla casa in pochi mesi si è passato, con impressionante improvvisazione, dal cosiddetto piano casa Tremonti, contenuto all'articolo 11 del decreto-legge economico n. 112 del luglio 2008, al provvedimento per l'edilizia sui cosiddetti ampliamenti. Dell'edilizia popolare, in quei provvedimenti, si fa riferimento ad una cifra di circa 550 milioni di euro che potrebbero essere rivolti alla realizzazione di nuovi alloggi. Ma tutto ciò è miserevole, intanto perché chi sa di queste cose capisce che quella cifra, al netto delle urbanizzazioni e di altri costi fissi, non può produrre più di 4 mila alloggi in un Paese che, oggi, ha un fabbisogno almeno cinquanta volte superiore.

In secondo luogo, il Governo sa benissimo, o forse l'ha dimenticato, che quelle risorse, peraltro stanziare già dal Governo Prodi, sono forse la metà, perché circa 200 milioni di euro sono stati utilizzati alla fine del 2008 per misure di sostegno alle famiglie sotto sfratto sulla base di un emendamento dell'opposizione, del PD.

Il bilancio del Governo sul tema della casa è povero e colpevolmente latitante. La verità è che non si sa dove cominciare. L'edilizia popolare è al palo in Italia da quasi 15 anni. La produzione edilizia pubblica rispetto al totale è giunta a circa l'1 per cento e alla base di questa vera e propria paralisi vi è l'inefficacia, se non l'inutilità dei tradizionali strumenti operativi vigenti in Italia per fare le case popolari che sono previsti in una legge urbanistica vecchia di sessant'anni e in

una legge per l'edilizia popolare (la cosiddetta 167) vecchia di oltre quarant'anni.

Per fare edilizia popolare, il presupposto essenziale è acquisire al pubblico suoli a basso prezzo o gratuitamente. Quindi, è da qui che bisogna partire: dalla concretezza di una riforma strutturale ormai urgentissima che affronti il problema di un nuovo regime dei suoli e che metta sullo stesso piano, nelle leggi urbanistiche, le opportunità per chi costruisce e realizza per diritti e profitti privati con la città pubblica, i servizi, l'edilizia residenziale, gli spazi pubblici.

In questi giorni, anche sulla spinta del sisma in Abruzzo, si è poi fatto un gran parlare di demolizione, di ricostruzione, di riqualificazione o addirittura, come si usa dire con un termine un po' discutibile, di rottamazione.

Il Presidente del Consiglio non ha mancato di mostrarsi convinto che con un po' di metri cubi si possa favorire una estesa politica di rinnovo edilizio. In Italia la virtù salvifica del metro cubo è un vecchio vizio di quella imprenditoria che, come Berlusconi, viene dall'edilizia, ma il tema del rinnovo edilizio è più complesso e le scorciatoie propagandistiche non bastano. Bisogna porsi il tema di rendere possibile la sostituzione edilizia dei grandi intensivi urbani, milioni di metri cubi di vecchio cemento armato di cui non conosciamo fattura e qualità, e che comunque hanno già percorso metà abbondante della vita media di questo materiale — calcolata in 70-80 anni — in tutti i quartieri urbani privi degli standard di legge e con densità abitative di 1.000-1.200 abitanti per chilometro quadrato. Questa è la vera Italia da recuperare, sofferente e debole, sempre più piena di immigrati, misti a coppie di anziani, dove cresce il germe dell'intolleranza.

Come fare? Favorendo politiche pubbliche che consentano ai comuni di dotarsi di riserve di aree demaniali per ricostruire quel che si demolisce, incentivando la formazione di consorzi e cooperative della proprietà immobiliare parcellizzata dei condomini. Ho concluso. Il Governo su questi temi ha fallito. Ha fallito sull'edi-

lizia sanitaria, sugli istituti di pena, sugli stadi di calcio, sull'edilizia popolare. Senza mettere mano in modo serio al governo del suolo l'Italia andrà a rotoli e avremo tante L'Aquila, tante Messina, tante carceri stracolme, tanta gente senza casa, e città sempre più brutte. La mozione che presentiamo ha il senso di risollevarlo questo grande tema e di riproporlo all'attenzione del Parlamento perché si arrivi ad una riforma, urgente, urbanistica da troppo tempo attesa (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare, e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle mozioni.

#### *(Intervento del Governo)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ROBERTO MENIA, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, intervengo brevemente per precisare che ho ascoltato questo dibattito, peraltro interessante, e anche le mozioni sono tutte ricche di buoni spunti e di buoni propositi. Tuttavia vorrei rilanciare al Parlamento una sola considerazione. La discussione nasce da una prima mozione, la mozione Zamparutti ed altri n. 1-00263, il cui *incipit* fa riferimento alla tragedia di Messina e a tante altre, per poi finire — nella parte dispositiva — su tutta una serie di indirizzi che riguardano soprattutto la riqualificazione delle abitazioni e quant'altro. La domanda che pongo sostanzialmente è questa. È logico assumere e mettere nello stesso calderone la tragedia di Messina, la questione del dissesto idrogeologico e della protezione del suolo con le misure di efficientamento energetico nelle abitazioni? Credo che si tratti comunque di due capitoli differenti che riguardano comunque due tipi differenti di politica. In altre parole, se è sicuramente utile una sinergia tra l'efficienza energetica degli

edifici e il riassetto del territorio (e questa è sicuramente possibile e auspicabile perché sono entrambi temi rilevanti), le politiche guida devono però rimanere distinte.

È questo un po' il senso della mozione presentata dalla maggioranza, che mi pare la più lineare sotto questo profilo, anche se — ripeto — in tutte e quattro le mozioni vi sono punti estremamente interessanti. Nel primo intervento, quello dell'onorevole Zamparutti, si faceva riferimento alla possibilità di giungere ad un testo comune, quindi la mia sollecitazione ai presentatori e ai presidenti di gruppo è diretta ad arrivare poi alla votazione in Aula — se è possibile — di un testo unificato che tenga anche conto delle riflessioni che vi ho posto in questo momento.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

#### **Discussione del disegno di legge: S. 1755 — Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue (Approvato dal Senato) (A.C. 2966) (ore 19,15).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta del 22 gennaio 2010.

#### *(Discussione sulle linee generali — A.C. 2966)*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare Partito Democratico ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.

Avverto, altresì, che la VIII Commissione (Ambiente) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Guido Dussin, ha facoltà di svolgere la relazione.

GUIDO DUSSIN, *Relatore*. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, l'esame in Commissione VIII del presente disegno di legge si è concluso senza modifiche, pertanto il testo arrivato in Assemblea è quello approvato dal Senato.

In Commissione è emersa una generale condivisione sul testo da parte di tutti i gruppi politici e tutte le altre Commissioni parlamentari che hanno esaminato il provvedimento in sede consultiva (I, II, X e Commissione per le questioni regionali) si sono espresse favorevolmente.

Il disegno di legge del Governo si compone di un articolo unico e contiene una modifica al comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 152 del 2006, cosiddetto Codice ambientale, che prevede sanzioni penali in caso di violazione delle norme che regolano lo scarico delle acque reflue industriali.

Tale modifica intende chiarire l'ambito di applicazione della sanzione penale nel senso di circoscriverla esplicitamente alle ipotesi di violazione più gravi.

Pertanto, affinché ricorra la sanzione penale, si deve verificare il superamento tabellare dei valori limite, come stabiliti nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato 5, per le 18 sostanze più pericolose fissate nella tabella 5, dello stesso allegato 5. Al contrario, il superamento dei limiti fissati nelle tabelle 3 e 4 per gli altri elementi comporta l'applicazione delle sole sanzioni amministrative previste dall'articolo 133 del Codice ambientale.

Il testo è stato modificato, formalmente, dalla XIII Commissione del Senato per rendere ancora più esplicita la norma ed evitare confusione. In pratica è stato definito, fin dall'inizio, che la norma tratta le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto.

Lo scopo del disegno di legge è quello di definire un quadro di maggiore certezza giuridica per i cittadini, chiarendo la natura e l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di illecito relativo all'inquina-

mento da scarichi di acque reflue, di gravità sostanzialmente distinte: per scarichi reflui contenenti sostanze pericolose per la salute, o per scarichi reflui contenenti sostanze inquinanti ma meno pericolose.

L'attuale incertezza legislativa, relativamente alla disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue ha creato, infatti, problemi tra gli operatori e i gestori di impianti, sottoponendoli a sanzioni penali a causa di una cattiva interpretazione della norma.

La modifica in esame si è resa necessaria a seguito di alcune sentenze della suprema Corte di cassazione (che peraltro seguono un indirizzo minoritario) dalle quali sembra che il riferimento alle sostanze pericolose della tabella 5 riguardi solo i limiti più restrittivi fissati dalle regioni e dalle province autonome. Invece, l'intenzione del legislatore è quella di sottoporre, in linea generale, a sanzione penale il superamento dei limiti delle sostanze pericolose di cui alla tabella 5, come arsenico, cadmio, cromo esavalente, mercurio, rame, e così via, e a sanzioni amministrative il superamento dei limiti delle altre sostanze meno pericolose, come alluminio, bario, boro, ferro, manganese e così via in percentuali, ovviamente, entro i limiti delle tabelle 3 e 4.

Peraltro, le sanzioni amministrative, di cui all'articolo 133 del codice, sono comunque significative, pur non costituendo reato penale. Si tratta, infatti, di sanzioni che vanno dai 3.000 ai 30.000 euro, con un minimo di 20.000 euro in caso di inquinamento di risorse idriche destinate al consumo umano o situate in aree protette.

Mi auguro che, come è stato verificato nel corso dell'esame sia in Commissione sia al Senato, il provvedimento trovi anche nell'Assemblea della Camera la stessa condivisione da parte di tutte le forze politiche.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ROBERTO MENIA, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*

*e del mare*. Signor Presidente, intervengo per ringraziare il relatore. Come egli ha detto si tratta, in realtà, di una norma molto semplice che tuttavia interviene su una situazione divenuta molto complessa e nasceva da un'interpretazione giurisprudenziale che diventava esageratamente punitiva e, dunque, il senso di questo articolo unico è quello di ricondurre nell'ambito dell'applicazione della sanzione penale le sole ipotesi di violazione più gravi. Su questo vi è stato accordo completo al Senato e immagino che alla Camera seguiremo la stessa strada.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Piffari. Ne ha facoltà.

SERGIO MICHELE PIFFARI. Signor Presidente, signor sottosegretario e colleghi, l'Italia dei Valori ha posto alla vostra attenzione alcuni emendamenti sul provvedimento in esame. Si tratta di un provvedimento semplice e va a spiegare o a meglio interpretare le sanzioni sulle violazioni al codice ambientale in materia di scarico fognario, in particolare in superficie o in corsi d'acqua o in fiumi. Considerato da questo punto di vista, si va a specificare quali sono le tabelle che quindi dovrebbero essere soggette all'ambito penale e quali solo a provvedimenti sanzionatori. Vi è però un aspetto che noi abbiamo evidenziato: se si possono interpretare in modo migliore queste tabelle e quindi come applicare questa norma. Noi evidenziamo comunque che alcune azioni di inquinamento ambientale compromettono non solo l'ambiente, ma anche la salute pubblica — mi riferisco all'utilizzo del cromo o di altre forme equivalenti o di altri minerali in produzioni industriali o altro — e di fatto hanno arrecato danni irreparabili, di dimensioni enormi, non solo dal punto di vista economico ma anche da quello ambientale. Quindi in questo caso noi proponiamo addirittura un aggravamento, rispettando naturalmente le indicazioni di cui alla tabella 5. Mi auguro che il Parlamento colga l'occasione, nel momento in cui ci accingiamo ad una migliore definizione della norma,

per far anche capire la gravità delle azioni di chi comunque va a violare queste norme.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Morassut. Ne ha facoltà.

ROBERTO MORASSUT. Signor Presidente, intervengo solo per dire che il provvedimento ha avuto un passaggio condiviso al Senato e nelle Commissioni di questa Camera e che quindi contiene elementi che consentono anche a noi del Partito Democratico di dare il nostro consenso e il nostro sostegno, salvo ulteriori modifiche e integrazioni che potranno essere fatte nel corso del dibattito in Aula (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo  
— A.C. 2966)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Guido Dussin.

GUIDO DUSSIN, *Relatore*. Signor Presidente, sicuramente mi pare che vi sia un'intesa e quindi probabilmente proseguiremo con l'approvazione di questo articolo unico.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Sull'ordine dei lavori (ore 19,27).**

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, ho chiesto la parola per sollevare una questione che attiene alle modalità ed alla tempistica con le quali il Governo risponde alle interrogazioni ed alle interpellanze. Quindi ho chiesto la parola sull'ordine dei lavori, perché poi pongo questioni relative ad alcune risposte su atti di sindacato ispettivo che portano la mia prima firma, ma voglio anche porre una questione generale, di carattere regolamentare. Ormai è invalso l'uso, anzi è diventato una prassi, secondo cui oltre la metà delle interrogazioni a risposta scritta e delle interpellanze non ricadono nei casi che sono previsti dal Regolamento, dal punto di vista dell'impegno del Governo nei rapporti con il Parlamento. È una questione che dovremmo porre sia al Presidente della Camera, sia al Ministro per i rapporti col Parlamento.

Signor Presidente, da tempo ormai, dall'inizio della legislatura, il Governo non è in grado — o, comunque, non intende (ma se fosse così diventerebbe un problema politico ed istituzionale) — rispondere alle interrogazioni a risposta scritta, secondo quanto previsto dall'articolo 134, commi 1 e 2 del nostro Regolamento, e alle interpellanze, secondo quanto previsto dall'articolo 137, comma 2, del nostro Regolamento.

Il comma 1 dell'articolo 134 prevede — vorrei ricordarlo a noi tutti — che, nel caso in cui l'interrogante chiede di avere una risposta scritta da parte del Governo, entro venti giorni, il Governo deve dare la risposta e comunicarla al Presidente della Camera. Il comma 2 prevede che, se il Governo non fa pervenire la risposta, il Presidente della Camera, a richiesta dell'interrogante, pone l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva della Commissione competente.

Signor Presidente, molto spesso, anche nelle Commissioni, nel caso in cui si ponga la richiesta, di cui al comma 2 dell'articolo 134 del Regolamento, il Governo impiega mesi prima di rispondere e gli interroganti non vedono inserita nel calendario delle Commissioni competenti la risposta alle loro interrogazioni a risposta scritta (in

seguito, farò degli esempi che riguardano il sottoscritto, perché non ho avuto modo di monitorare precisamente il comportamento del Governo rispetto la generalità dell'Assemblea).

Pertanto, si verifica una grave lesione delle competenze dei parlamentari in ordine al potere di sindacato ispettivo, che è proprio di ciascun parlamentare e di ciascun eletto. È una questione rispetto alla quale è bene che il Presidente e la Presidenza della Camera intraprendano un'iniziativa di chiarificazione nei confronti del Governo.

Quanto detto avviene anche per quanto riguarda le interpellanze, che, come è noto, non possono essere trasformate in interrogazioni nella Commissione competente. Infatti, al comma 2 dell'articolo 137 del Regolamento, riguardante le interpellanze, si dice letteralmente: « Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interpellanze sono poste senz'altro all'ordine del giorno della seduta del primo lunedì successivo ».

Signor Presidente, come lei sa, in questo Parlamento — che, per l'80-90 per cento della propria attività, utilizza il proprio tempo e le sedute di Assemblea per convertire decreti-legge e votare questioni di fiducia — anche quando si tratta dell'esercizio del potere di sindacato ispettivo da parte dei singoli parlamentari, il Governo dimostra di zoppiare, e viene alla luce una certa indisponibilità a mantenere un rapporto corretto con l'Assemblea e con i rappresentanti eletti dal popolo.

Essi non pongono questioni relative alla capacità di legiferare del Parlamento — che pure dovrebbe essere garantita con riferimento alle proposte di legge di iniziativa parlamentare — ma pongono problemi legati all'iniziativa parlamentare. Essi sollecitano il Governo a rispondere in ordine a questioni che lo riguardano, in termini di iniziativa e di programma, attraverso le interpellanze, o pongono al Governo interrogazioni di varia natura, comprese quelle scritte, in ordine a questioni di una certa urgenza, che sono intervenute e intervengono nel Paese.

A questo punto, faccio un esempio in particolare — passando all'ordine dei lavori, dopo il richiamo al Regolamento — che riguarda le interrogazioni e le interpellanze a mia prima firma.

**PRESIDENTE.** La prego di concludere, onorevole Quartiani.

**ERMINIO ANGELO QUARTIANI.** Signor Presidente, le richiamo semplicemente per dimostrare che non si tratta di un caso isolato.

C'è un'interrogazione a risposta scritta a mia prima firma datata 14 gennaio 2009, che riguardava la rottura delle condotte del gasdotto Transmed, proveniente dall'Algeria, per la quale non è pervenuta alcuna risposta da parte del Ministro per lo sviluppo economico. C'è poi l'interrogazione n. 4-00430, sempre a mia prima firma, rivolta al Ministro dell'economia e delle finanze e relativa alla società Sofid di Eni, che è datata 9 marzo 2009; altra interrogazione a risposta scritta (non pervenuta dal Governo) è relativa alle celebrazioni del 25 aprile ed è datata 23 aprile 2009, la n. 4-02865. Infine, un'altra interrogazione a risposta scritta per cui non è pervenuta risposta è quella del 21 settembre 2009, la n. 4-04244, riguardante la commissione censuaria centrale, rivolta al Ministro dell'economia e delle finanze.

Circa le interpellanze, c'è ad esempio l'interpellanza datata 14 settembre 2009, riguardante l'Agenzia delle entrate e sulla natura degli interpellati: non se ne è avuta risposta. Altra interpellanza è datata 9 novembre 2009, riguarda il sistema del trasporto locale ed è rivolta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Signor Presidente, non solo le chiedo di intervenire relativamente alla fattispecie degli atti di sindacato ispettivo a mia prima firma, ma le chiedo anche di fare chiarezza sulle questioni regolamentari che ho posto.

**PRESIDENTE.** Onorevole Quartiani, la questione che lei pone è sicuramente di grande rilievo. Il sindacato ispettivo è parte essenziale delle prerogative parla-

mentari: il Parlamento esiste per fare le leggi, ma anche per controllare l'attività del Governo e per garantire il cittadino contro possibili danneggiamenti o abusi di tale attività, anche al di là di ciò che può essere tutelato da parte della magistratura ordinaria e delle altre magistrature.

Credo che ci troviamo davanti a un fenomeno di malcostume che va denunciato con energia e sono sicuro che il Presidente Fini non mancherà di farlo.

Devo aggiungere che, purtroppo, non è un malcostume limitato a questa legislatura, perché progressivamente nel tempo si è creata la pessima abitudine da parte dei Governi che hanno governato la Repubblica di considerare il sindacato ispettivo come una *quantité négligeable*, qualcosa che si può fare nei ritagli di tempo, e non come un elemento importante.

Questo credo che vada detto con forza particolare per quello che riguarda le interrogazioni a risposta scritta, perché queste non risentono dei limiti del tempo parlamentare che, invece, nel caso delle interpellanze e delle interrogazioni orali, offrono una buona giustificazione riguardo alla impossibilità per mancanza di tempo materiale di rispondere tempestivamente a tutti. Nel caso delle interrogazioni scritte, invece, questa giustificazione sicuramente non è valida.

Riferirò al Presidente Fini e sono sicuro che prenderà iniziative opportune per ridare al sindacato parlamentare il ruolo e il peso che gli toccano all'intero del nostro ordinamento democratico.

### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 26 gennaio 2010, alle 11:

1. — *Svolgimento di interrogazioni.*

(ore 15)

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1441-quater-C).

— *Relatore:* Cazzola.

3. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge (previo esame e votazione delle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate):*

CONSOLO; BIANCOFIORE e BERTOLINI; LA LOGGIA; COSTA e BRIGANDÌ; VIETTI; PALOMBA; PANIZ: Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza (889-2964-2982-3005-3013-3028-3029-A).

— *Relatore:* Costa.

4. — *Seguito della discussione delle mozioni Zamparutti ed altri n. 1-00263, Piffari ed altri n. 1-00320, Libè ed altri n. 1-00322 e Ghiglia, Guido Dussin, Commercio, Sardelli ed altri n. 1-00323 concernenti iniziative per la difesa del suolo e del paesaggio e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio.*

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (3084-A).

— *Relatore:* Papa.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1755 — Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue (*Approvato dal Senato*) (2966).

— *Relatore:* Guido Dussin.

**La seduta termina alle 19,35.**

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE  
DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO  
GIULIANO CAZZOLA IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI  
DELL'A.C. 1441-QUATER-C.

GIULIANO CAZZOLA, *Relatore*. Quanto al contenuto di dettaglio del provvedimento che viene oggi proposto all'Assemblea, ricordo che l'esame della XI Commissione ha avuto ad oggetto unicamente le parti del testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati che sono state modificate dal Senato, nonché le nuove parti inserite dall'altro ramo del Parlamento. Mi limito, infatti, a ricordare in questa sede che numerosi articoli del disegno di legge collegato sono stati approvati dal Senato nell'identico testo della Camera e non hanno costituito, quindi, oggetto di ulteriore esame parlamentare. Rammento, altresì, che il Senato ha anche soppresso alcuni degli articoli approvati dalla Camera, che si è opportunamente ritenuto — in Commissione — di non reinserire, essendo sostanzialmente ragionevoli le soppressioni stabilite dall'altro ramo del Parlamento.

Rispetto, invece, alle disposizioni del provvedimento che sono state modificate o integralmente introdotte dal Senato, mi rimetto all'ampia relazione già svolta in Commissione di merito all'inizio dell'esame in sede referente, per quanto concerne le parti che la Commissione stessa ha ritenuto di confermare e riportare, di seguito, le modifiche introdotte rispetto a quel testo, che la XI Commissione propone all'Aula ai fini della definitiva approvazione del disegno di legge.

Segnalo, in particolare, che nel corso dell'esame in Commissione sono state approvate varie proposte emendative, alcune

delle quali hanno tenuto conto di istanze provenienti anche da deputati dei gruppi di opposizione.

Innanzitutto, al fine di adeguare il testo alle modifiche introdotte dalla legge n.172 del 2009, che ha istituito il Ministero delle salute incorporando le relative competenze in precedenza assegnate al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stati modificati gli articoli 2 e 4, riferendo le disposizioni ivi previste ad entrambi i dicasteri (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute) risultanti dal suddetto scorporo.

All'articolo 1, recante una delega al Governo per l'adozione di una disciplina sul pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti, è stata introdotta una norma volta a stabilire che il meccanismo di priorità su cui si fonda la clausola di salvaguardia ivi prevista ai fini del rispetto dei vincoli di bilancio debba basarsi sulla maturazione dei requisiti e, a parità di essi, sulla data di presentazione della domanda di collocamento a riposo.

All'articolo 2 la delega al Governo per la riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute è stata estesa anche all'organizzazione del Casellario centrale infortuni.

L'articolo 3, introdotto al Senato, che innovava la disciplina del rapporto di lavoro dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, è stato soppresso.

All'articolo 6, recante disposizioni relative agli obblighi formali di informazione cui sono tenute le pubbliche amministrazioni al momento delle assunzioni, è stato introdotto l'obbligo per le P.A. di comunicazione per via telematica, secondo modalità da definire con successiva circolare ministeriale, anche al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, ai fini della pubblicazione sul proprio sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance dirigenziale.

All'articolo 15 è stata aggiunta una norma volta a prevedere la trasmissione dei dati relativi all'anzianità contributiva dei dipendenti pubblici, da parte degli enti previdenziali, alle amministrazioni che ne facciano richiesta, ai fini delle determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alle risoluzioni dei rapporti di lavoro.

L'articolo 21, che reca una norma di interpretazione autentica in materia di igiene del lavoro sul naviglio di Stato, è stato oggetto di una riformulazione tecnica al fine di meglio precisare portata ed effetti dell'intervento normativo.

L'articolo 23 — che aveva introdotto al Senato un sostanziale innalzamento dell'età pensionabile per i dirigenti medici — è stato ulteriormente arricchito con due ulteriori disposizioni: la prima ha esteso la facoltà di prolungamento della permanenza in servizio anche ai dirigenti del ruolo sanitario; la seconda ha inciso sulla data di presentazione della domanda di pensionamento da parte dei dipendenti in aspettativa non retribuita, che ricoprono cariche elettive.

L'articolo 25, introdotto al Senato, il quale prevedeva che le norme concernenti, ai fini pensionistici, il beneficio dell'accredito figurativo o il diritto di riscatto per i periodi dei congedi di maternità o di paternità e dei congedi parentali, trovasse applicazione solo qualora le relative domande fossero presentate in costanza di rapporto di lavoro, è stato soppresso.

All'articolo 33, comma 9, relativo alle clausole compromissorie nelle controversie individuali di lavoro, è stato previsto che ai fini del rinvio alle disposizioni civilistiche che intervengono sulla materia, in assenza di specifiche previsioni negli accordi interconfederali e nei contratti collettivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali possa intervenire con un proprio decreto di attuazione volto a consentire la concreta operatività delle nuove norme.

All'articolo 34, le disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali sono state estese anche alla cessione del contratto di lavoro in caso di trasferimento



d'azienda e ad ogni altro caso in cui si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

Numerose modifiche hanno riguardato, poi, l'articolo 50.

Al comma 3 è stato introdotto l'obbligo per le università e le fondazioni universitarie autorizzate all'attività di intermediazione, di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro, secondo modalità da definire con successivo decreto ministeriale, i *curricula* dei propri studenti, da rendere pubblici anche sui siti *Internet* dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea.

Le modifiche ai commi 5 e 6 hanno riguardato, da un lato, i Fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito, dall'altro, il conferimento da parte delle P.A. alla Borsa continua nazionale del lavoro delle informazioni relative alle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione e alle procedure selettive per il reclutamento di personale.

Al comma 7 è stata introdotta la possibilità di assolvere l'obbligo di istruzione anche nei percorsi di apprendistato.

Infine, per ragioni di «pulizia normativa», il comma 9, introdotto al Senato, volto a reintrodurre la fattispecie del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (cosiddetto *staff leasing*), è stato soppresso, in quanto già inserito, con norma di analogo tenore, all'interno della legge finanziaria per il 2010.

All'articolo 51 è stata introdotta una disposizione volta modificare composizione e presidenza del Comitato amministratore

della gestione speciale separata dei lavoratori autonomi.

Altre modifiche di limitata portata, nonché di carattere formale o volte ad assicurare l'invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato, hanno avuto ad oggetto gli articoli 22, 23, 36, 44, 45, 46 e 50.

Con riferimento ai pareri acquisiti sul testo, ricordo anzitutto che la V Commissione (Bilancio) si pronuncerà direttamente per l'Assemblea. Per il resto, le Commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso tutte un parere favorevole, in alcuni casi con osservazioni che sono state, in buona misura, recepite nel testo. L'unico parere condizionato è stato espresso dalla VII Commissione, con riferimento al nuovo comma 7 dell'articolo 50, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, ove si prevede che l'obbligo di istruzione possa essere assolto anche nei percorsi di apprendistato. Al riguardo, l'importanza della materia ha consigliato di mantenere fermo il testo ai fini di un approfondimento della questione nel corso dell'esame in Assemblea. Infine, rammento che è stata anche accolta una condizione del Comitato per la legislazione, mentre si è ritenuto opportuno non dare seguito ai restanti rilievi espressi nel parere di tale organo: il relatore si riserva, comunque, di svolgere una più approfondita istruttoria su tali questioni, verificando l'eventuale congruità delle indicazioni formulate.

---

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

---

Licenziato per la stampa alle 20,55.